



COMUNE DI ERBA

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione C.C. nr. 19 del 30 aprile 2020

Modificato con deliberazione C.C. nr. 18 del 15 marzo 2021

Modificato con deliberazione C.C. nr. 93 del 21 dicembre 2022

Modificato con deliberazione C.C. nr. 78 del 27 novembre 2023

Modificato con deliberazione C.C. nr. 16 del 26 novembre 2024

Modificato con deliberazione C.C. nr. 86 del 1° dicembre 2025

Modificato con deliberazione C.C. nr. 31 del 22 giugno 2026

INDICE GENERALE

- art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- art. 2 – Presupposto**
- art. 3 – Disciplina generale del tributo**
- art. 4 – Obbligazione tributaria**
- art. 5 – Superficie di riferimento – Esclusioni**
- art. 6 – Riduzioni e agevolazioni tariffarie - Esenzioni**
- art. 7 – Calcolo e determinazione della tariffa**
- art. 8 – Classificazione delle utenze domestiche**
- art. 9 – Classificazione delle utenze non domestiche**
- art. 10 – Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti**
- art. 11 – Adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale**
- art. 12 – Tributo giornaliero**
- art. 13 – Versamenti e scadenze**
- art. 14 – Tributo provinciale**
- art. 15 – Sanzioni e interessi**
- art. 16 – Disposizioni in materia di autotutela e accertamento con adesione**
- art. 17 – Importi minimi**
- art. 18 – Rimborsi e compensazioni**
- art. 19 – Rateizzazioni**
- art. 20 – Riscossione coattiva**
- art. 21 – Norme finali**
- art. 22 – Entrata in vigore**

– art. 1 –

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Erba della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come confermato dall'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, e recepisce le disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 nr. 15/2022/R/rif e relativo allegato A.
2. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alla citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Fino all'anno d'imposta 2020, i rifiuti assimilati agli urbani sono disciplinati come da Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, di cui alla deliberazione C.C. n. 104 del 23/11/2009.
4. Dal 1 gennaio 2021, "i rifiuti urbani" sono definiti dall'art. 183 c. 1 lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Rientrano nel concetto di rifiuti urbani, quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del decreto legislativo n. 152/2006, e sostituiscono la previgente classificazione di cui al precedente comma.

– art. 2 –

Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 7 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

– art. 3 –

Disciplina generale del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Erba nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della definizione di cui all'articolo precedente, si presumono "suscettibili di produrre rifiuti"

tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza autonoma attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) unitamente alla presenza di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

– art. 4 –

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno successivo alla data di inizio o variazione della detenzione o possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo a quello in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nei modi e nei termini di cui al successivo art. 10.

3. La dichiarazione di variazione che comporta una diminuzione del tributo dovuto, produce i suoi effetti dalla data in cui tale variazione è intervenuta se presentata nei modi e nei termini di cui al successivo art. 10.

4. La dichiarazione di variazione che comporta un aumento del tributo dovuto, produce i suoi effetti dalla data in cui tale variazione è intervenuta.

– art. 5 –

Superficie di riferimento – Esclusioni

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria

(appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, né di quella parte dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio o deposito di prodotti finiti o semilavorati non impiegati nel processo produttivo, ovvero di prodotti o merci destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, e comunque dei locali o aree dove vi è presenza di persone fisiche non impiegate nei processi produttivi.

6. Non sono soggette a tariffa, in quanto produttive di rifiuti speciali:

a) le superfici adibite all'allevamento o al ricovero di animali;

b) le superfici agricole, ovvero, in caso di utilizzo promiscuo, prevalentemente agricole - così come definite per effetto di specifiche norme di settore - quali legnaie, fienili, silos, serre di produzione e similari, produttive di rifiuti speciali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura. Rimangono assoggettate a tassazione le superfici stabilmente destinate a magazzini, depositi, commercializzazione dei prodotti agricoli, rimesse attrezzi e automezzi e similari, produttive di rifiuti urbani;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

7. Fino all'anno d'imposta 2020, sono escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, di cui alla deliberazione C.C. n. 104 del 23/11/2009.

8. Nelle ipotesi in cui si verificano obiettive difficoltà nel determinare le superfici di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, la loro individuazione è effettuata in maniera forfetaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di abbattimento distinte per le tipologie di attività economiche, previste dalla Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

<i>Categoria</i>	<i>Attività</i>	<i>% di abbattimento</i>
9	Case di cura e riposo	10
10	Ospedali	10
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10
23	Mense, birrerie, amburgherie	10
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10
28	Ipermercati di generi misti	10

La riduzione di superficie di cui al presente comma viene riconosciuta a condizione che il contribuente interessato provveda ad indicare l'esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione originaria o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). In caso di mancanza di tale indicazione, la riduzione di cui al presente comma non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatto salvo possibili controlli da parte dell'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio competente.

9. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari libere e prive di arredi, macchinari e suppellettili, ovvero prive di autonomi contratti di fornitura dei servizi a rete ovvero con consumi irrisori. In quest'ultimo caso, il contribuente è tenuto a presentare:
 - per la prima annualità, entro 90 giorni dal verificarsi di tale condizione, apposita denuncia, corredata da idonea documentazione, che ha validità anche per le annualità successive, ai fini dell'esclusione dalla tassa;
 - in ogni caso annualmente - entro il 31 marzo dell'anno successivo - idonea documentazione volta a dimostrare il perdurare della situazione di inutilizzo dei locali per l'annualità precedente. In caso di omessa presentazione entro il predetto termine, il contribuente decade del beneficio e l'ufficio provvede all'emissione della tassa dovuta;
 - apposita denuncia entro 90 giorni dal venir meno di tale condizione. In caso di omissione l'ufficio

Tributi procederà ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ovvero le aree private ad uso pubblico;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- g) i luoghi destinati al culto;

10. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

11. Le circostanze di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

12. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi dei commi 9 e 10 del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

13. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani, avviandoli interamente al recupero al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER/EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile).

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, di cui al primo periodo del presente comma, deve comunicare esclusivamente a mezzo Pec (o altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati) al Comune o al Gestore del Servizio sui rifiuti, i quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, con specifica di quelli effettivamente avviati a recupero o riciclo con riferimento all'anno precedente. A tal fine, presenta specifiche attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, con l'indicazione dei dati identificativi degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al punto precedente, il Comune o il Gestore del Servizio sui rifiuti comunica l'esito della verifica all'utente.

– art. 6 –

Riduzioni e agevolazioni tariffarie - Esenzioni

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al:

- 40% della tariffa per distanze dal limite del perimetro di raccolta obbligatorio fino alla distanza di Km 2 di strada esterna;
- 30% della tariffa per utenti la cui distanza dal perimetro di raccolta supera 2 Km.

3. Fino all'annualità 2020 il tributo, ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014, è ridotto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato.

A partire dall'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

4. Ai sensi dell'art. 208 comma 19-bis del D.Lgs. 152/2006, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (Del. C.C. 104/2009), si applica una riduzione del 10% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto / il possesso dell'apposita compostiera. La verifica e il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, sono demandate all'Ufficio competente.

Per la prima annualità l'istanza per usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere presentata entro 90 giorni dall'attivazione del compostaggio domestico e ha validità per le annualità successive.

Il beneficiario è tenuto a presentare apposita denuncia entro 90 giorni dalla disattivazione del compostaggio stesso. In caso di omissione l'ufficio Tributi procederà ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

La riduzione in argomento è applicata direttamente in sede di emissione della tassa tenendo conto delle istanze già presentate per le annualità precedenti.

Il beneficiario è tenuto a presentare annualmente - entro il 31 marzo dell'anno successivo - idonea documentazione volta a dimostrare lo svolgimento in modo continuativo del compostaggio domestico per l'annualità d'imposta precedente. L'omessa presentazione entro il predetto termine comporta la perdita del diritto alla riduzione e il ricalcolo della tassa senza agevolazione.

L'importo minimo riconosciuto è pari a € 5,00.

5. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche possono essere assicurate tramite l'applicazione generalizzata dei coefficienti minimi (Kb) previsti dalla Tabella 2 di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché tramite la possibilità di dedurre dalla parte variabile dei costi riferiti alle utenze domestiche (U.D.) una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo, con contestuale congruaggio sulla parte variabile delle utenze non domestiche (U.N.D.);

6. Al tributo dovuto è applicata una riduzione pari al:

- a) 70% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche private – asili nido;
- b) 70% per i locali a disposizione di case di riposo;
- c) 70% per i locali destinati ad oratori;
- d) 70% per i locali destinati a "Comunità – alloggio" per soggetti in situazioni di disagio sociale;
- e) 20% per i locali ad uso abitativo utilizzati da famiglie con almeno 4 figli minorenni, a condizione che, nel corso dell'anno, non raggiungano la maggiore età;
- f) 10% per i locali ad uso abitativo utilizzati da famiglie con 3 figli minorenni, a condizione che, nel corso dell'anno, non raggiungano la maggiore età;
- g) 20% per i locali ad uso abitativo utilizzati da persone che vivono da sole, di età superiore a 65 anni, titolari unicamente di "pensione integrata al minimo" o di "pensione sociale", ovvero di "assegno sociale";
- h) 10% per le attività storiche e di tradizione iscritte nell'elenco di cui all'articolo 148 ter della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 al fine di promuovere la valorizzazione delle attività che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio lombardo;
- i) 10% per le utenze non domestiche di soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco che dimostrino al Comune di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, video lottery o altri apparecchi con vincita in denaro.

Per usufruire delle presenti agevolazioni, gli aventi diritto:

- per la prima annualità devono presentare apposita istanza entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle riduzioni di cui al presente comma;
- per la tipologia di cui alla lettera G) del presente articolo, i richiedenti possono essere possessori - su tutto il territorio italiano - unicamente dell'unità immobiliare destinata ad abitazione di residenza (e relative pertinenze) e la stessa non deve avere una rendita catastale rivalutata superiore a € 1.032,91, né deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

(rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Le riduzioni previste dal presente comma sono applicate direttamente in sede di emissione della tassa, tenendo conto delle istanze già presentate per le annualità precedenti.

I beneficiari sono tenuti a presentare apposita denuncia entro 90 giorni dalla perdita delle condizioni per usufruire delle riduzioni in argomento. In caso di omissione l'ufficio Tributi procederà ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

7. Sono esenti dal tributo i locali o le aree scoperte direttamente possedute o detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Erba.

8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, possono essere, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, iscritte in bilancio attraverso apposite autorizzazioni di spesa, finanziate dalla fiscalità generale del Comune.

9. Gli operatori economici che provvedono autonomamente al recupero dei rifiuti urbani dagli stessi prodotti, sono sottratti alla privativa comunale e, conseguentemente, hanno diritto, a consuntivo, al discarico sulla quota di tributo individuata per legge in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero.

Il discarico opera sulla superficie risultante dal rapporto tra i quantitativi effettivamente avviati al recupero ed il coefficiente massimo previsto per la categoria economica di appartenenza, di cui alla Tabella 4.a punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, fino a concorrenza del totale delle superfici ove detti rifiuti vengono prodotti.

Detta riduzione compete unicamente a coloro che dimostrino annualmente, con idonea documentazione, i quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, con specifica di quelli effettivamente avviati a recupero o riciclo con riferimento all'anno precedente. A tal fine, presentano specifiche attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, indicando i dati identificativi degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Contrariamente, qualora l'avvio al recupero sia effettuato direttamente dall'operatore mediante la trasformazione dei rifiuti urbani e il loro riutilizzo nell'ambito dell'attività svolta, Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi per verificare le modalità con le quali si è proceduto a tale recupero.

In tal caso, non essendo a consuntivo dimostrabile con idonea documentazione i quantitativi effettivamente avviati a recupero, si presume che gli stessi corrispondano al 60% delle superfici ove detti rifiuti si formano, procedendo al discarico delle medesime relativamente alla quota di tributo individuata per legge.

L'istanza per usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma, corredata dalla prescritta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo Pec (o altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati) entro, e non oltre, il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ricevimento dell'avviso di pagamento relativo al tributo per il quale è richiesta l'agevolazione. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Il Comune comunica l'esito della verifica all'utente entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai punti precedenti inviando altresì, ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie in materia di qualità del servizio, di cui alla Deliberazione ARERA del nr. 15/2022/R/rif e relativo allegato A, il provvedimento:

- di discarico per rettifica degli importi addebitati nel medesimo termine (60 giorni);
- di rimborso per rettifica degli importi non dovuti nel termine di 120 giorni, con le modalità di cui al successivo art. 18.

10. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

11. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

– art. 7 –

Calcolo e determinazione della tariffa

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, al netto del tributo provinciale, è sottratto dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile

4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

6. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al precedente comma, predisposto annualmente dal gestore del servizio, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019/R/rif e 363/2021/R/rif del 03/08/2021 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

7. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

8. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

9. Il provvedimento di approvazione delle tariffe individua altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i criteri utilizzati per la determinazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze

domestiche e per quelle non domestiche.

10. Le deliberazioni concernenti il Regolamento e le tariffe TARI, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si riferisce. Acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (sul sito internet www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre del medesimo anno.

11. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per l'adozione degli atti di cui al presente articolo.

– art. 8 –

Classificazione delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, come risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a decorrere dall'anno seguente. Nel caso in cui un componente di un'utenza abitativa già iscritta costituisca un nuovo nucleo familiare nel Comune di Erba e provveda a denunciare un'autonoma iscrizione TARI, il numero di componenti del nucleo familiare di provenienza sarà contestualmente aggiornato con la medesima data di decorrenza.

3. Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni. Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonché i lavoratori o gli studenti domiciliati fuori dal Comune, per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno solare.

Le variazioni del numero dei componenti di cui al presente comma, rispetto alle risultanze anagrafiche, decorrono dall'anno in cui l'evento si è verificato e devono essere denunciate, per la prima annualità, entro 90 giorni con apposita istanza che ha validità anche per le annualità successive.

Dette variazioni sono applicate direttamente in sede di emissione della tassa, tenendo conto delle istanze già presentate.

Il beneficiario è tenuto a presentare annualmente - entro il 31 marzo dell'anno successivo - idonea documentazione volta a dimostrare il perdurare della situazione per l'annualità d'imposta precedente, salvo nel caso di familiare ricoverato in casa di cura o di riposo. In caso di omessa presentazione entro il predetto termine, il contribuente decade del beneficio e l'ufficio provvede al congruaggio della tassa sulla base dei componenti risultanti dai registri anagrafici comunali.

Il beneficiario è tenuto a presentare apposita denuncia entro 90 giorni dal venir meno delle condizioni di cui sopra. In caso di omissione l'ufficio Tributi procederà ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

4. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale ovvero iscritte all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti ovvero di persone non fisiche, il numero dei componenti

viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione originaria o di variazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in una (nr. 1) unità.

Dall'anno d'imposta 2023, a seguito di specifica comunicazione da parte del contribuente, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano:

- accessorie all'abitazione, se a disposizione di persona fisica con utenza domestica già attiva nel Comune;
- utenze non domestiche iscrivibili nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), se a disposizione di persone fisiche prive nel Comune di utenze abitative.

5. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in strutture sanitari assistenziali o istituti sanitari in genere, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

– art. 9 –

Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività economiche distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applica la categoria relativa a ciascuna attività. Nel caso in cui non sia possibile distinguere le superfici destinate a ciascuna di esse, si applica la categoria con maggiore produzione di rifiuti, come da Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La categoria applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

6. Le superfici relative ad attività economiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è proporzionata ai mesi di effettivo utilizzo, a condizione che:

- il medesimo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

7. Alle attività di bed & breakfast, affittacamere e agriturismo (con esclusione delle superfici destinate alla ristorazione), si applica la tariffa abitativa con numero di occupanti corrispondenti al numero di posti letto a disposizione, e l'eventuale riduzione di cui al precedente comma in caso di utilizzo stagionale o non continuativo ma ricorrente.

8. Il tributo dovuto dalle utenze non domestiche che presentano apposita comunicazione di sospensione temporanea dell'attività, è determinato per la componente variabile della tariffa, sulla base dell'effettivo periodo di svolgimento dell'attività stessa. È onere del contribuente richiedere la rettifica degli importi addebitati o non dovuti, secondo le modalità previste dall'art. 10 c. 5 del presente Regolamento.

– art. 10 –

Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione, adeguatamente documentata, di attivazione, variazione o cessazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune (scaricabile dal sito internet o disponibile presso l'Ufficio Tributi), entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Al fine di agevolare gli adempimenti tributari a carico degli utenti, la dichiarazione TARI è presentata contestualmente all'iscrizione o variazione di residenza anagrafica nel Comune di Erba. Nel caso di occupazione in uso comune di un'unità abitativa, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, con effetto anche per gli altri e con vincolo di solidarietà.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. La variazione in diminuzione che comporta una riduzione dell'importo dovuto, produce i suoi effetti dalla data in cui la stessa è intervenuta, nel caso in cui la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il termine di 90 giorni solari. Diversamente, qualora la variazione in diminuzione venga presentata oltre il predetto termine, decorrerà dalla data di presentazione della stessa, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione (dichiarazione tardiva).

Qualora invece la dichiarazione di variazione comporti un aumento del tributo dovuto, la stessa produce i suoi effetti dalla data in cui tale variazione è intervenuta.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8 comma 3.

4. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovarne la stessa, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi nei 90 giorni solari successivi e produce i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta, ovvero dalla data di presentazione se successiva a tale termine, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione (dichiarazione tardiva), ovvero

che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

5. Il contribuente, nei casi di cui ai commi 3 primo paragrafo e 4 del presente articolo, è tenuto a presentare apposita richiesta di rettifica degli importi addebitati, ovvero non dovuti in caso di avvenuto pagamento, e avrà diritto al relativo scarico, o rimborso, dalla data in cui la cessazione o la variazione in diminuzione è intervenuta, se la relativa dichiarazione è stata presentata entro il termine di 90 giorni solari. Diversamente il rimborso o scarico, decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione in diminuzione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o variazione.

Il Comune, ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie in materia di qualità del servizio, di cui alla Deliberazione ARERA del nr. 15/2022/R/rif e relativo allegato A, provvederà ad inviare dal ricevimento della richiesta di rettifica di cui sopra, apposito provvedimento:

- di scarico per rettifica degli importi addebitati nel termine di 60 giorni;
- di rimborso per rettifica degli importi non dovuti nel termine di 120 giorni, con le modalità di cui al successivo art. 18.

6. Nel caso di decesso del dichiarante, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 4. In presenza di familiari conviventi, la cancellazione e la successiva iscrizione verrà effettuata d'ufficio assoggettando a tassazione un componente del nucleo familiare.

7. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione direttamente o a mezzo posta o via e-mail o PEC. La denuncia si intende ricevuta alla data in cui è registrata al Protocollo generale dell'Ente.

8. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per e-mail o PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale, e dovrà essere allegata la fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

9. Ai fini TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;

– art. 11 –

Adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali dovranno mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei certificati/attestazioni rilasciati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 286/1998;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

5. Il Comune provvede ad inviare all'utente la risposta alla sua richiesta di attivazione, variazione o cessazione di cui al precedente art. 10, entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

La richiesta di attivazione del servizio sarà trasmessa entro 5 giorni lavorativi al Gestore della raccolta e trasporto, affinché provveda a rendere disponibile all'utente le attrezzature per la raccolta dei rifiuti.

– art. 12 –

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene istituita una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente attività non domestica e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Tale importo viene determinato annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo previsto dall'art. 7 comma 7 del presente Regolamento.

3. Per le occupazioni temporanee le relative tariffe annuali di riferimento sono individuate, sulla base della Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come segue:

- per i banchi alimentari: cat. 29;
- per i banchi non alimentari: cat. 16.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, all'ufficio tributi o all'eventuale soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

– art. 13 –

Versamenti e scadenze

1. Il versamento della TARI è effettuato direttamente al Comune tramite modello di pagamento F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (o altra modalità di pagamento gratuita per l'utente), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, stabilisce le rispettive scadenze di pagamento prevedendo, di norma, e anche in modo differenziato, almeno due rate semestrali, ovvero, un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o, se successiva, entro la scadenza della prima rata.
3. Sulla base dell'art 15 bis del D.L. 34/2019, le rate di pagamento con scadenza antecedente al 1° dicembre di ciascun anno sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente, mentre solo per quelle scadenti dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe deliberate per l'anno di competenza e si può procedere ad eventuali conguagli, a condizione che i relativi atti deliberativi siano pubblicati nei termini e con le modalità di cui all'art. 7 comma 10 del presente Regolamento.
4. Il Comune, provvede annualmente all'invio ai contribuenti, almeno 20 giorni antecedenti alla prima scadenza fissata, di un apposito avviso bonario di pagamento, con l'indicazione dell'importo dovuto per la componente rifiuti e tributo provinciale, il periodo di occupazione, l'ubicazione e la superficie assoggettata a tassazione distinta per categoria tariffaria, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, nel rispetto delle disposizioni di cui alle delibere ARERA n. 444/2019/R/rif - in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - e nr. 15/2022/R/rif e relativo allegato A – in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico.
5. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione dell'avviso bonario di pagamento, non possono essere in nessun caso imputati all'utente. Qualora venga recapitato dal servizio postale (o direttamente consegnato dall'Ufficio) oltre la scadenza della prima rata, l'importo della stessa potrà essere versato, senza aggravio di alcun onere accessorio, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso.
6. Il Comune applicherà una riduzione della tariffa del 5% a favore dei titolari di utenza domestica e non domestica che autorizzeranno l'addebito sul proprio conto corrente della tassa rifiuti (RID) in unica soluzione. La comunicazione di autorizzazione all'addebito in conto deve pervenire all'ufficio tributi entro il 31 gennaio e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi. Qualora l'addebito preautorizzato non andasse a buon fine, verrà riaddebitato al contribuente (o suo erede) la spesa per insoluto e la quota della riduzione pari al 5% già calcolata.
7. Le utenze riferibili a imprese e professionisti titolari di PEC - reperibili nei pubblici registri nazionali - riceveranno l'avviso di pagamento unicamente in formato digitale.
8. A decorrere dall'annualità d'imposta 2025, è riconosciuto alle utenze domestiche in condizioni economico sociali disagiate il BONUS SOCIALE RIFIUTI, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n.24. Detto bonus è applicato con le modalità stabilite nell'allegato A della deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF - *TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE PER RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI (TUBR)*.
9. Nei casi di irregolarità da parte del beneficiario del bonus sociale rifiuti nei pagamenti della TARI relativa ad annualità precedenti, il bonus allo stesso spettante non sarà trattenuto a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

– art. 14 –

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
2. A decorrere dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 provvederà al riversamento del tributo Tefa direttamente a favore della Provincia.

– art. 15 –

Sanzioni e interessi

- 1 In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni pari al 30% del tributo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. Al contribuente che non versi alle scadenze riportate sull'avviso bonario di pagamento le somme indicate, è notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento per omesso o parziale versamento, con l'indicazione delle somme da versare, maggiorate di eventuali spese di notifica e con l'applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato e relativi interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica, non saranno applicate sia le sanzioni che gli interessi. Decorso infruttuosamente tale termine, l'accertamento notificato acquisisce il titolo di "avviso di accertamento esecutivo" di cui al successivo comma 8.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 11 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 100 euro.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. ovvero tramite PEC inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
8. L'avviso di accertamento notificato specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni ed interessi previsti per legge, nonché eventuali spese di notifica e, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019, costituisce intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento dell'importo indicato entro e non oltre il termine di presentazione del ricorso (ossia entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, salvo eventuale interruzione per il periodo estivo dal 1° al 31 agosto).

Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, l'atto diventa titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.

In caso di versamento oltre il sessantesimo giorno, l'importo dovuto è maggiorato degli oneri di riscossione stabiliti per legge e degli interessi di mora al tasso legale calcolati a decorrere dal trentunesimo giorno dall'esecutività dell'atto.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

10. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11. Per tutto quanto nel regime sanzionatorio non previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

– art. 16 –

Disposizioni in materia di autotutela e accertamento con adesione

1. Restano ferme le disposizioni previste e contenute nel vigente Regolamento di accertamento con adesione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.03.2001, e nel vigente Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente e Autotutela, approvato con delibera C.C. n. 42 del 30.09.2002.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile all'individuazione delle aree scoperte operative nonché alle superfici produttive di rifiuti speciali.

– art. 17 –

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al pagamento TARI se l'importo annuale da versare risulta inferiore o uguale a € 12,00. Nel caso di tributo giornaliero, l'importo non è da versare se inferiore o uguale a € 2,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore o uguale a € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

– art. 18 –

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

3. Non sono eseguiti rimborsi o discarichi di importo dovuto inferiore ai limiti di cui al comma 1 del precedente art. 17. Non è ammessa l'autonoma compensazione di eventuali importi a credito.

4. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:

a) con detrazione a compensazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione

utile;

b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione, ovvero qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia effettuata oltre i 120 giorni dal ricevimento della richiesta di rettifica.

5. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. Per i rimborsi di cui al presente articolo, restano salvi gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

– art. 19 –

Rateizzazioni

Il Funzionario Responsabile, su apposita istanza del contribuente nel caso di:

a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) importo addebitato che superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni;

può consentire con proprio provvedimento motivato, al pagamento rateale fino ad un massimo di 48 rate mensili dell'importo relativo ad avvisi di pagamento ovvero avvisi di accertamento TARI, secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 fino a quattro rate mensili; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a sei rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 fino a quarantotto rate mensili.

Le singole rate non potranno essere, comunque, di importo inferiore a € 25,00.

2. Gli interessati devono presentare all'ufficio Tributi l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni decorrenti, per gli avvisi di accertamento, dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per gli avvisi di pagamento, dalla data di scadenza dell'ultima rata.

3. La rateizzazione può essere richiesta qualora l'importo totale da versare sia pari o superiore a € 25,00. Se l'importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio può essere subordinato alla presentazione di idonea garanzia - mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) - di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento della prima scadenza rateizzata.

4. La somma dovuta è ripartita in rate d'importo uguale tra loro comprensive delle spese di notifica e degli interessi per ritardato versamento, calcolati al tasso legale dalla data di scadenza dell'atto di accertamento, ovvero, dall'ultima scadenza per gli avvisi di pagamento, come da provvedimento di rateizzazione del Funzionario Responsabile. Per gli avvisi di accertamento esecutivi, la prima rata è maggiorata degli oneri di riscossione e degli interessi di mora. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel

provvedimento di rateazione.

5. In caso di mancato pagamento di una singola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva senza ulteriori maggiorazioni.

6. In caso di mancato versamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di un semestre, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6.

– art. 20 –

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata con le modalità previste dalle normative vigenti.

– art. 21 –

Norme finali

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente Regolamento e si intendono recepite ed integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa nazionale e comunitaria regolanti la specifica materia.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 57 bis comma 2 del D.L. 124/2019 saranno applicate con le modalità disposte dalle autorità competenti, e potranno essere alternative alle agevolazioni TARI previste a favore delle utenze domestiche nel presente Regolamento.

3. Qualora siano stabilite modificazioni normative di carattere non regolamentare, successive all'adozione del presente atto, le stesse si intendono automaticamente recepite.

4. Eventuali errori materiali eventualmente rilevati nel testo del presente, saranno corretti direttamente dall'ufficio competente.

5. I dati acquisiti al fine della gestione della Tari, sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i., denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003.

– art. 22 –

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2024.